

Determinazione 31 gennaio 2019

AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 558/2018/R/EFR, DEL VALORE ATTRIBUITO ALL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E ISTANTANEAMENTE CONSUMATA IN SITO E DEL C_{GASOLIO_AUTO} NEL CASO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI REALIZZATI SULLE ISOLE NON INTERCONNESSE. VALORI RELATIVI ALL'ANNO 2019

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO
E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 16 febbraio 2016 (di seguito: decreto interministeriale 16 febbraio 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017 (di seguito: decreto ministeriale 14 febbraio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Scambio sul Posto);
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2017, 614/2017/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2018, 558/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 558/2018/R/efr) e il relativo Allegato A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale del 27 dicembre 2018, DMEA/EFR/7/2018 (di seguito: determinazione DMEA/EFR/7/2018);
- i valori dei prezzi industriali settimanali medi nazionali del gasolio per auto pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico relativi all'anno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha definito le condizioni e le modalità per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili; per ciascuna delle predette isole, l'Allegato 1 al medesimo decreto ministeriale 14 febbraio 2017 individua obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili da raggiungere entro il 31 dicembre 2020 in relazione a:

- installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il *solar cooling*. Concorre a tale obiettivo anche l'installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;
- installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica isolana, alimentati dalle fonti rinnovabili disponibili localmente. I predetti impianti di produzione possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica, ovvero possono immettere in rete tutta l'energia elettrica prodotta.

Gli interventi possono essere eseguiti dai gestori delle reti elettriche delle singole isole ovvero da soggetti terzi;

- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati:
 - definisce (articolo 3 e Allegato 2) i requisiti che devono possedere gli impianti per accedere alle nuove forme di remunerazione di cui al medesimo decreto ministeriale, nonché le modalità per l'effettuazione dei conseguenti controlli assegnati al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE);
 - assegna all'Autorità il compito di definire le modalità di remunerazione degli interventi e di utilizzo dell'energia prodotta (articolo 4) nel rispetto dei principi ivi richiamati;
 - promuove l'ammodernamento delle reti elettriche isolate (articolo 5);
 - promuove la realizzazione di almeno due progetti integrati innovativi che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità del servizio, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale secondo i termini indicati nel medesimo decreto ministeriale (articolo 6);
 - definisce le condizioni per eventuali cumulabilità degli incentivi (articolo 7);
 - definisce, nel caso dell'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, semplificazioni autorizzative qualora i medesimi impianti siano installati aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (articolo 8);
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prevede che, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, la nuova remunerazione:
 - spetti solo all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore della deliberazione recante i valori della remunerazione stessa (deliberazione 558/2018/R/efr), compresi i potenziamenti e le riattivazioni;
 - non trovi applicazione per gli impianti realizzati ai fini del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
 - nel caso in cui un'isola sia interconnessa alla rete elettrica nazionale, sia riconosciuta limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell'interconnessione;

- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prevede che, nel caso di impianti di produzione di energia termica, la nuova remunerazione spetti:
 - all'energia termica prodotta da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda sanitaria e per il *solar cooling* entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore della deliberazione recante i valori della remunerazione stessa (deliberazione 558/2018/R/efr);
 - alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria entrate in esercizio a seguito della data di entrata in vigore della deliberazione recante i valori della remunerazione stessa (medesima deliberazione 558/2018/R/efr);
- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha assegnato all'Autorità molteplici compiti, tra cui, in particolare, la definizione della remunerazione degli interventi e dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 4, comma 1).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 558/2018/R/efr e il relativo Allegato A, ha dato attuazione al decreto ministeriale 14 febbraio 2017 individuando, tra l'altro, la remunerazione per l'energia elettrica e l'energia termica prodotte da impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati sulle isole non interconnesse ed entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore della medesima deliberazione (14 novembre 2018);
- con particolare riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la deliberazione 558/2018/R/efr e il relativo Allegato A prevedono che:
 - a) la remunerazione dell'energia elettrica prodotta sia assicurata per un periodo di 20 anni e sia di tipo *feed in tariff* per la quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete (remunerazione omnicomprensiva pari alla cosiddetta "tariffa base") e di tipo *feed in premium* per la quota di energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito (pari alla differenza tra l'energia elettrica prodotta netta e l'energia elettrica immessa in rete). Il predetto *feed in premium* è calcolato come differenza tra la "tariffa base" e il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito tenendo conto dei prezzi di mercato dell'energia;
 - b) il produttore all'atto della richiesta presentata al GSE per l'accesso alla remunerazione prevista dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, possa scegliere tra le seguenti due alternative di "tariffa base":
 - i. una "tariffa base" pari al costo evitato efficiente (prodotto tra il consumo specifico efficiente e il costo unitario del combustibile relativo alla singola isola) espresso in €/MWh (Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr). Tale "tariffa base" non può essere inferiore a un valore minimo e superiore a un valore massimo differenziati per classi di potenza, ma non per fonte, e costanti per l'intero periodo di diritto alla remunerazione (Tabella 2 dell'Allegato A alla medesima deliberazione 558/2018/R/efr);

- ii. una “tariffa base” costante per l’intero periodo di diritto alla remunerazione e differenziata per classi di potenza e per gruppi di isole (Tabella 3 dell’Allegato A alla medesima deliberazione 558/2018/R/efr);
- c) in relazione agli impianti solari termici, la remunerazione spettante sia pari al minimo tra il valore di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr e il 65% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’impianto, come definita e verificata dal GSE applicando le medesime modalità di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016;
- d) i valori delle “tariffe base” di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 dell’Allegato A alla medesima, nonché i valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 4 dello stesso Allegato A siano oggetto di revisione automatica, effettuata dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, a fronte di eventuali aggiornamenti dei parametri che compongono il WACC, fermi restando i valori dei termini g e β_{asset} per i quali sono stati individuati dei valori specifici mediamente rappresentativi degli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sulle isole non interconnesse; i valori rivisti sono applicati solo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente alle medesime revisioni;
- e) il valore attribuito all’energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito di cui alla precedente lettera a) sia pari alla somma della media aritmetica, su base annuale solare, dei valori orari del Prezzo Unico Nazionale (PUN) relativi all’anno precedente e del corrispettivo unitario denominato CU_{sf} di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto relativo all’anno precedente definito per utenti dello scambio sul posto nell’ipotesi di cliente finale domestico residente con consumo fino a 1.800 kWh/anno;
- f) il costo evitato efficiente di cui alla precedente lettera b), punto i., sia pari al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta per effetto della sostituzione della produzione di energia elettrica da fonti fossili tramite la *best available technology* con un’analogia quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, il predetto costo evitato efficiente è determinato, per ciascuna isola non interconnessa, in funzione del prezzo industriale del gasolio per auto, da cui tale costo evitato efficiente dipende, ed è aggiornato con cadenza annuale sulla base del prezzo medio industriale del gasolio per auto dell’anno precedente (termine $C_{gasolio_auto}$ di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr);
- g) con propria determinazione, il Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità aggiorni entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore attribuito all’energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito di cui alla precedente lettera e) e il valore del prezzo medio industriale del gasolio per auto dell’anno precedente (termine $C_{gasolio_auto}$) di cui alla precedente lettera f);

- il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con la determinazione DMEA/EFR/7/2018, ha aggiornato i valori delle "tariffe base" di cui alla Tabella 2, alla Tabella 3 e i valori delle tariffe incentivanti di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati sulle isole non interconnesse e ammessi a beneficiare della remunerazione di cui alla deliberazione 558/2018/R/efr che entrano in esercizio a partire dall'1 gennaio 2019.

CONSIDERATO CHE:

- il valore del prezzo medio industriale del gasolio per auto dell'anno 2018 è pari a 0,604 €/l e, diviso per il peso specifico del gasolio assunto pari a 0,845 kg/l, è pari a 0,714 €/kg;
- la media aritmetica dei valori orari del PUN relativi all'anno 2018 è pari a 61,31 €/MWh;
- il valore del corrispettivo unitario CU_{sf} di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto relativo all'anno 2018 definito per utenti dello scambio sul posto nell'ipotesi di cliente finale domestico residente con consumo fino a 1.800 kWh/anno è pari a 43,55 €/MWh.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare, ai fini della remunerazione di cui alla deliberazione 558/2018/R/efr spettante ai produttori aventi diritto nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili realizzati sulle isole non interconnesse, in attuazione del comma 13.6 dell'Allegato A alla medesima deliberazione:
 - il valore del prezzo medio industriale del gasolio per auto $C_{gasolio_auto}$ di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, pari, per l'anno 2019, a 0,714 €/kg;
 - il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito di cui al comma 1.1, lettera aa), dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr, pari, per l'anno 2019, a 104,86 €/MWh

DETERMINA

1. Ai fini della remunerazione di cui alla deliberazione 558/2018/R/efr spettante ai produttori aventi diritto nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili realizzati sulle isole non interconnesse:
 - il valore del prezzo medio industriale del gasolio per auto $C_{gasolio_auto}$ di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr è pari, per l'anno 2019, a 0,714 €/kg;

- il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito di cui al comma 1.1, lettera aa), dell'Allegato A alla deliberazione 558/2018/R/efr è pari, per l'anno 2019, a 104,86 €/MWh.
2. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 gennaio 2019

IL DIRETTORE
Massimo Ricci